

LEGGE 8 luglio 1986, n. 349<sup>(1)</sup>.

## **Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale .**

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

1. 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.
2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> Vedi, anche, l'art. [10, comma 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195](#).

6. [1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee <sup>(13)</sup>.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di

prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni [\(14\)](#), decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo [1-bis, comma 2](#), del [decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 8 agosto 1985, n. 431](#), esercita i poteri di cui agli articoli [4](#) e [82](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni [\(15\)](#) dall'annuncio della comunicazione del progetto] [\(16\)](#).

[\(13\)](#) Vedi il [D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377](#).

[\(14\)](#) Termine prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. [1](#), [D.P.R. 7 agosto 1997](#), per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.

[\(15\)](#) Termine prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. [1](#), [D.P.R. 7 agosto 1997](#), per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.

[\(16\)](#) Articolo abrogato dall'art. [48](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), con la decorrenza indicata nell'art. 52 dello stesso decreto.

L 08/07/1986 n.349

8. 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo [7, comma primo](#), della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](#).

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle

disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile [\(20\)](#).

[\(20\)](#) Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente comma, ha assunto la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ai sensi di quanto disposto dal [comma 1 dell'art. 17, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

L 08/07/1986 n.349

13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide [\(24\)](#).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento [\(25\)](#).

[\(24\)](#) Periodo aggiunto dal [comma 3 dell'art. 17, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

[\(25\)](#) Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente articolo sono state individuate con [D.M. 20 febbraio 1987](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1987, n. 48), con [D.M. 26 maggio 1987](#) (Gazz. Uff. 2 giugno 1987, n. 126), modificato dal [D.M. 17 febbraio 1995](#) (Gazz. Uff. 28 aprile 1995, n. 98), e, da ultimo, con [Comunicato 1° dicembre 2001](#) (Gazz. Uff. 1° dicembre 2001, n. 280), con [Comunicato 4 giugno 2002](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 2002, n. 129), con [Comunicato 11 giugno 2002](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2002, n. 135), con [D.M. 26 febbraio 2003](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104), con [D.M. 16 ottobre 2003](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con [D.M. 4 novembre 2003](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con [D.M. 28 gennaio 2004](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7 maggio 2004, n. 106), con [Comunicato 31 maggio 2004](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2004, n. 126), con [Comunicato 5 agosto 2004](#) (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), con [D.M. 7 luglio 2004](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con [D.M. 22 aprile 2004](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2005, n. 34), con [D.M. 28 dicembre 2004](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con [Comunicato 5 marzo 2005](#) (Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con [D.M. 24 maggio 2005](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 27 giugno 2005, n. 147), con [D.M. 29 settembre 2005](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2005, n. 241), con [Comunicato 19 aprile 2006](#) (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91), con [Comunicato 26 settembre 2006](#) (Gazz. Uff. 26 settembre 2006, n. 224), con [Comunicato 24 marzo 2007](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70), con [D.M. 18 aprile 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 maggio 2007, n. 114), con [D.M. 24 maggio 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 4 giugno 2007, n. 127), con [D.M. 31 maggio 2007](#) (pubblicati, per comunicato, nella

Gazz. Uff. 19 giugno 2007, n. 140) e con [D.M. 1° agosto 2007](#) (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 agosto 2007, n. 196). Vedi, anche, l'art. [17, comma 48, L. 15 maggio 1997, n. 127](#) e l'art. [4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

L 08/07/1986 n.349

18. 1. [Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato] [\(28\)](#).

2. [Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo [22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#)] [\(29\)](#).

3. [L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo] [\(30\)](#).

4. [Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza] [\(31\)](#).

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi [\(32\)](#).

6. [Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali] [\(33\)](#).

7. [Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale] [\(34\)](#).

8. [Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile] [\(35\)](#).

9. [Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#)] [\(36\)](#).

9-bis. [Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo [1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426](#)] [\(37\)](#)] [\(38\)](#).

9-ter. [Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione [\(39\)](#)] [\(40\)](#).

(28) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(29) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(30) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(31) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(32) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(33) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(34) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(35) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(36) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(37) Comma aggiunto dall'art. [114, comma 1](#), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(38) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

(39) Comma aggiunto dall'art. [114, comma 1](#), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 ottobre 2003](#).

(40) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 5, dall'art. [318](#), [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).